Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 28 maggio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1553.
Istituzione in Genova-Cornigliano di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato . . Pag. 1876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1554.
Istituzione in Gallarate di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato . . . . Pag. 1879

1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 431.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione « Alessandro Scarlatti », con sede in Napoli . . . Pag. 1882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 432.
Erezione in ente morale dell'Associazione « Centro Assistenza Femminile » C.A.F., con sede in Napoli Pag. 1882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pomarici Santomasi Michela di Michele in De Gemmis, in comune di Gravina (Bari) . . Pag. 1882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lerose Giuseppina fu Giuseppe, in comune di Ferrandina (Matera) . . . . . . Pag. 1884

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Liuzzi Marzio fu Rocco, in comune di Genzano (Potenza) . . . . Pag. 1886

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.
Classificazione tra le provinciali della strada consortile dalla provinciale San Vito-Bellegra a Rocca Santo Stefano, in provincia di Roma . . . . Pag. 1887

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.
Classificazione tra le provinciali della strada consortile dalla statale Tiburtina, per Riofreddo, Vallinfreda, a Vivaro Romano, in provincia di Roma . . . . . Pag. 1887

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.
Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Carpinetana, per Gavignano, alla provinciale dei Colli Garinelli, in provincia di Roma . . . . Pag. 1887

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1955.
Parificazione gerarchica del personale a tempo determinato dell'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma (E.U.R.) con i dipendenti non di ruolo dello Stato. Pag. 1888

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1955.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Valdisonzi, sita nell'ambito del comune di Crespina. Pag. 1888

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1955.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Tivoli . . Pag. 1889

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.
Autorizzazione alla Banca popolare di Abbiategrasso (Milano) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Milano. Pag. 1890

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.
Autorizzazione alla Banca popolare di Soncino (Cremona) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia e Cremona . . . . Pag. 1890

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.
Modificazione dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma . . . Pag. 1891

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 21 maggio 1955.
Ordinanza di sanità aerea n. 3 per le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India) Pag. 1891

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953 . . . . Pag. 1892
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953 . . . . Pag. 1892
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . . . . . Pag. 1892
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 1892
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . . . . . . Pag. 1892
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . . . Pag. 1892

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieto di pesca in un tratto del rio Ruàlan o Terchie scorrente nel comune di Valle di Cadore (Belluno) . . . . Pag. 1892

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1892
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . . . Pag. 1893

Ministero della pubblica istruzione:
Esito di ricorso . . . . Pag. 1893
Diffida per smarrimento di diplomi di laurea Pag. 1893

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . Pag. 1893

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria. Stazione sperimentale di chimica agraria di Roma . Pag. 1894

Ministero della pubblica istruzione: Varianti ai concorsi a posti di presidi e di direttore negli istituti e scuole di istruzione media tecnica e proroga del termine per la partecipazione ai concorsi medesimi Pag. 1895

Prefettura di Cagliari: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari . . . . Pag. 1895

Prefettura di Cuneo: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo . . . . Pag. 1896

Prefettura di Pistoia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia . Pag. 1897

Prefettura di Cremona: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona . . . . Pag. 1897

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1553.

Istituzione in Genova-Cornigliano di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Genova-Cornigliano una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data, la scuola tecnica industriale statale di Genova-Cornigliano è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale già aggregata alla predetta scuola tecnica viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   - riparatore auto e moto;
   - elettrauto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   - elettricista istallatore;
   - radioriparatore e radiomontatore;
   - tecnico telefonico.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani,

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica: matematica applicata; scienze fisiche, disegno tecnico: tecnologia generale e professionale; elettrotecnica generale e applicata; tecnica, economia e organizzazione dei trasporti; tecnologia elettrica: radiotecnica e telefonia; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, quando se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 37.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 181. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Genova-Cornigliano

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
	Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	6
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	8
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
	Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 250 ore settimanali)		16
7. Istruttori e assistenti	. . . .	7
8 Applicati	. . . .	2
9. Persone di servizio	. . . .	5

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1554.

Istituzione in Gallarate di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Gallarate una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data, la Scuola tecnica industriale statale di Gallarate è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   aggiustatore;
   tornitore;
   disegnatore meccanico.
2. Scuola professionale per l'industria tessile, con sezioni per:
   meccanico tessile;
   tessitore;
   filatore.
3. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   impiantista bassa tensione.
4. Scuola professionale per l'industria chimica, con sezione per:
   analista tintore.
5. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
   falegname;
   modellista.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 1 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; meccanica applicata; scienze fisiche e chimiche applicate; meccanica tecnica; disegno; disegno tecnico; tecnologia meccanica; tecnologia del legno; tecnologia del modellista; tecnologia tintoria; tessitura; disegno tessile; filatura; elettrotecnica; chimica; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 48.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 175. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Gallarate

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	6
3. Istruttori e assistenti .	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	9
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 470 ore settimanali)		30
7. Istruttori e assistenti		7
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		6

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1955, n. 431.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione « Alessandro Scarlatti », con sede in Napoli.

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione « Alessandro Scarlatti », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 1955, n. 432.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Centro Assistenza Femminile » C.A.F., con sede in Napoli.

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Centro Assistenza Femminile » C.A.F., con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1935
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 196. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pomarici Santomasi Michela di Michele in De Gemmis, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1951, n. 1656, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della ditta Pomarici Santomasi Michela di Michele in De Gemmis, per i terreni ricadenti in agro del comune di Gravina (provincia di Bari);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1656, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasforma-

zione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1656.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1955
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 213. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1656, intestati alla ditta Pomarici-Santomasi Michela fu Michele in De Gemmis, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 8748)					
Cavallerizza (La Selva)	145	83	—	Seminativo	II	31	09	81	13.683,16

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà della stessa;
Est: con proprietà di Mandolino Michele, Conticchio Maria, Giuseppe, Felicia, Giordano Emanuele di Michele, ed altri;
Ovest: con proprietà di Angelastri Luigi fu Vincenzo;
Sud: con proprietà di Tedesco Gaetano fu Giovanni e Tedesco Michele di Gaetano ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 8748)					
Mass. Giordano	49	6	—	Seminativo	III	40	29	76	13.701,18

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà della stessa Pomarici-Santomasi Michela;
Est: con proprietà della stessa Pomarici-Santomasi Michela;
Sud: con proprietà della stessa Pomarici-Santomasi Michela;
Ovest: con proprietà di Bruno Pietro e Giovanni fu Michele e della stessa.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	31	09	81	13.683,16
2° Corpo	40	29	76	13.701,18
In complesso	71	39	57	27.384,34

L'indennità totale di espropriazione è di L. 7.188.434,30 (lire settemilionicentottantottomilaquattrocentotrentaquattro e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2295)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lerose Giuseppina fu Giuseppe, in comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1952, n. 1152, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della ditta Lerose Giuseppina fu Giuseppe, per i terreni ricadenti in agro del comune di Ferrandina (provincia di Matera);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1152, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1152.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 211. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1152, intestati alla ditta Lerose Giuseppina fu Giuseppe, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 4892)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Isca Palombella	65	26	—	Seminativo	II	12	47	12	3.866,07
Serra La Vena	65	25	—	Pascolo cespugliato	I	10	21	03	918,93
Id.	65	23	—	Id.	II	32	71	15	1.962,69
Cugno Petrissa	65	16	—	Pascolo	I	6	05	48	605,48
Id.	65	17	—	Id.	II	3	73	37	1.157,45
				Totali		65	18	15	8.510,62

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con proprietà Valerio Valerio;
Est: con terreni della stessa proprietà;
Sud con il torrente Salandrella;
Ovest: con torrente Salandrella e i terreni del comune di Salandra.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 4892)

Cugno S. Domenico	65	20	—	Seminativo	III	21	27	21	4.467,14

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, sud, est ed *ovest*: con proprietà Valerio Valerio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 4892)

Serra La Vena	65	21	—	Seminativo	III	16	46	96	3.458,62

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, sud, est ed *ovest*: con proprietà Valerio Valerio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire

4° CORPO
(*Partita catastale n.* 4892)

Serra La Vena	65	22	—	Seminativo	III	8	18	28	1.718,39

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, sud, est ed *ovest*: con proprietà Valerio Valerio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire

5° CORPO
(*Partita catastale n.* 4892)

San Benedetto	66	9	—	Seminativo	I	11	56	80	4.511,53

Il terreno sopradescritto confina:
Sud-est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con strada comunale Salandra-Stigliano-Craco.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	65	18	15	8.510,62
2° Corpo	21	27	21	4.467,14
3° Corpo	16	46	96	3.458,62
4° Corpo	8	18	28	1.718,39
5° Corpo	11	56	80	4.511,53
In complesso	122	67	40	22.666,30

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.746.579,85 (lire seimilionisettecentoquorantaseimilacinquecentosettantanove e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2293)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Liuzzi Marzio fu Rocco, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 19 novembre 1952, n. 2113, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della ditta Liuzzi Marzio fu Rocco, per i terreni ricadenti in agro del comune di Genzano (provincia di Potenza);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2113, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2113.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 212. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2113, intestati alla ditta Liuzzi Marzio fu Rocco, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1853)					
Serro Croce	7	9	—	Seminativo	II	8	54	65	2.905,80
Monte Croce	7	12	—	Id.	III	2	42	73	606,83
				Totali . . .		10	97	38	3.512,63

I sopra descritti terreni confinano:

Nord-est: con la proprietà di eredi Liuzzi Antonio e con la proprietà dello stesso;
Nord-ovest: con proprietà dello stesso;
Sud-est: con proprietà dello stesso e con la strada comunale Tratturo di Corato.

Il corpo è intersecato nel senso ovest-est dalla strada comunale Tratturo di Corato.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 992.638,85 (lire novecentonovantaduemilaseicentotrentotto e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2294)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile dalla provinciale San Vito-Bellegra a Rocca Santo Stefano, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 12 ottobre 1953, n. 391, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale San Vito-Bellegra a Rocca Santo Stefano;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 302;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile dalla provinciale San Vito-Bellegra a Rocca Santo Stefano, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 147

(2534)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile dalla statale Tiburtina, per Riofreddo, Vallinfreda, a Vivaro Romano, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 giugno 1953, n. 334, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Tiburtina, per Riofreddo, Vallinfreda, a Vivaro Romano;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 700;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile dalla statale Tiburtina, per Riofreddo, Vallinfreda, a Vivaro Romano, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 132

(2541)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Carpinetana, per Gavignano, alla provinciale dei Colli Garinelli, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1953, n. 277, con la quale il Consiglio provinciale di Roma, ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Carpinetana, per Gavignano, alla provinciale dei Colli Garinelli;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 712;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla provinciale Carpinetana, per Gavignano, alla provinciale dei Colli Garinelli, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 131

(2542)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1955.

Parificazione gerarchica del personale a tempo determinato dell'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma (E.U.R.) con i dipendenti non di ruolo dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto anche conto delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio o paga, o retribuzione, od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita e per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, risultante per il personale degli enti ed istituti suindicati, dalla applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere del 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli enti ed istituti medesimi può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente di appartenenza e alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli enti ed istituti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1947, col quale è stata determinata la parificazione gerarchica del personale dell'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma (E.U.R.) con quello dello Stato;

Stante che la predetta parificazione del personale dell'Ente E.U.R. non contempla il personale a tempo « determinato », perchè assunto, quest'ultimo, posteriormente alla parificazione medesima, per esigenze eccezionali di carattere transitorio;

Viste le proposte all'uopo formulate dal commissario straordinario con delibera in data 8 aprile 1955, n. 8421;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi della estensione — con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite — al personale a tempo determinato dell'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma (E.U.R.), dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello non di ruolo dello Stato è determinata come appresso:

Personale a tempo determinato dell'Ente	Personale non di ruolo dello Stato
Personale in possesso di diploma di laurea (assunto con mansioni tecniche)	Categ. I, lett. *A*)
Personale in possesso di diploma di laurea (assunto con mansioni amministrative)	Categ. I, lett. *B*)
Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo e contabile proprie dei ruoli di gruppo *B*	Categ. II
Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C*	Categ. III
Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno	Categ. IV

Roma, addì 9 aprile 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(2808)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Valdisonzi, sita nell'ambito del comune di Crespina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 aprile 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona di Valdisonzi, sita nell'ambito del comune di Crespina;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Crespina;

Vista l'opposizione prodotta dalla Società immobiliare Valdisonzi (S.I.V.A.L.) contro la suddetta proposta di vincolo;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, nel suo complesso, un singolare quadro naturale, particolarmente notevole per l'abbondanza della massa arborea;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Crespina, così delimitata: dall'incrocio della via Vallimoso con il rio Campocosimo, parallelamente al detto rio, sino al gomito da questo formato all'altezza della località La Guardia; da questo punto una linea orientata prima verso sud-ovest e poi verso sud fino alla cascina Fontecarelli; di qui continuando fino al confine con il comune di Lari; dall'incontro con detto confine, una linea sinuosa che, sovrapponendosi per un tratto al confine stesso, se ne discosta per una profondità massima di 100 metri, per poi ritornare sul medesimo alla altezza della via che costeggia il rio Crespina; da questo punto il confine segue detta via per un percorso di 400 metri, al termine del quale attraversa il rio Crespina, e sempre con andamento sinuoso, si ricongiunge con il punto di partenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Crespina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 maggio 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Verbale dell'adunanza del giorno 6 aprile 1954

(*Omissis*).

Il presidente dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*);
2) Notifica zona di Valdisonzi in comune di Crespina;
3) Varie.

Deliberazione n. 1 del giorno 6 aprile 1954

Oggetto: Zona di Valdisonzi (Crespina). Inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa.

Su conforme proposta del sig. presidente.

LA COMMISSIONE

Considerato che la zona di Valdisonzi, in comune di Crespina, offre aspetti di cospicua bellezza naturale, ed è particolarmente notevole per l'abbondanza della massa arborea;

Visto che detta località, nel suo complesso, può essere considerata come un quadro naturale;

Visto l'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

A voti unanimi, resi secondo le norme di legge;

Delibera

di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa, per i motivi sopra esposti, la località di Valdisonzi, in comune di Crespina, secondo i limiti segnati nell'annessa carta topografica (in scala 1 e 25.000) con i seguenti confini:

dall'incrocio della via Vallimoso con il rio Campocosimo, parallelamente a detto rio, sino al gomito da questo formato all'altezza della località La Guardia, da questo punto una linea orientata prima verso sud-ovest e poi verso sud fino alla cascina Fontecarelli, di qui continuando fino al confine con il comune di Lari; dall'incontro con detto confine, una linea sinuosa che, sovrapponendosi per un tratto al confine stesso, se ne discosta per una profondità massima di 100 m., per poi ritornare sul medesimo all'altezza della via che costeggia il rio Crespina, da questo punto il confine segue detta via per un percorso di 400 m. al termine del quale attraversa il rio Crespina e sempre con andamento sinuoso, si ricongiunge con il punto di partenza.

Il presidente: TONGIORGI

Il segretario: VERA MAURO *Il soprintendente*: SAMPAOLESI

(2644)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Tivoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 novembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Tivoli, più sotto delimitata;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Tivoli;

Vista l'opposizione presentata dalle signore Chicca Leandra in Eletti e Chicca Valeria in Alvisini, contro la proposta di vincolo;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a formare con la massa di verde dei fitti secolari oliveti che coprono la pendice su cui emerge l'abitato, con l'accidentalità del terreno ricoperto anche da altre alberature, il tutto integrato dalla meravigliosa Villa d'Este e dalla pittoresca Villa Adriana, un quadro naturale di singolare bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo dei Monti Cornicolani e della sottostante campagna fino a Roma e a sud-ovest dei Monti Tuscolani;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tivoli racchiusa nel seguente tracciato: viale Garibaldi, via Boselli, piazza Trento, il limite di Villa d'Este, la strada comunale degli Orti, e risalendo la Tiburtina Valeria fino all'imbocco della strada comunale del Tartaro indi questa, la strada comunale di Villa Adriana, la strada vicinale di Roccabruna sino all'incontro con la strada comunale di Palazzo, questa fino alla strada comunale di Pisoni, poi risalendo, la Tiburtina fino al fosso della Villa di Cassio, e seguendo la direzione di questo, raggiunge a monte la strada di San Gregorio, indi questa, la strada comunale di Carciano, viale N. Arnaldi e viale Garibaldi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Tivoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 maggio 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto-verbale

Il 23 novembre 1953, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) 2) (*Omissis*);
3) Tivoli.

(*Omissis*).

Alle ore 17,25 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Osservato che la zona del comune di Tivoli, sita a sud-est della città, forma un meraviglioso complesso, costituito dall'enorme massa di verde dei fitti secolari oliveti che coprono tale pendice, su cui emerge l'abitato, e da accidentalità del terreno ricoperto anche da altre alberature;

Osservato inoltre che integrano tale quadro naturale la meravigliosa Villa d'Este e la pittoresca Villa Adriana ricca di eccezionali avanzi monumentali;

Considerato che tale comprensorio offre numerosissimi punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali può godersi lo spettacolo delle dette bellezze e di altre ancora verso i Monti Cornicolani, la sottostante campagna fino a Roma e a sud-ovest verso i Monti Tuscolani;

Decide

all'unanimità di proporre il vincolo ai sensi del n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un comprensorio racchiuso nel seguente tracciato: viale Garibaldi, via Boselli, piazza Trento il limite di Villa d'Este, la strada comunale degli Orti, e risalendo la Tiburtina Valeria fino all'imbocco della strada comunale del Tartaro, indi questa, la strada comunale di Villa Adriana, la strada vicinale di Roccabruna sino all'incontro con la strada comunale di Palazzo, questa fino alla strada comunale di Pisoni, poi risalendo, la Tiburtina Valeria fino al fosso della Villa di Cassio, e seguendo la direzione di questo raggiunge a monte la strada di San Gregorio, indi questa, la strada comunale di Carciano, viale N. Arnaldi e viale Garibaldi.

Inoltre la Commissione provinciale raccomanda alla Soprintendenza ai monumenti:

a) di salvaguardare le zone alberate compatte evitando in esse il punteggiare delle costruzioni;

b) che le eventuali costruzioni siano ubicate in posizione tale da non impedire la visuale panoramica e da non risultare in stridente contrasto con l'ambiente naturale.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(2645)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.

Autorizzazione alla Banca popolare di Abbiategrasso (Milano) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Abbiategrasso (Milano);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Abbiategrasso (Milano) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Albairate, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gudo Visconti, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Zelo Surrigone e Vittuone, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dallo art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2669)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.

Autorizzazione alla Banca popolare di Soncino (Cremona) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia e Cremona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Soncino (Cremona);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Soncino (Cremona) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Soncino, Orzinuovi, Casaletto di Sopra, Ticengo, Cumignano sul Naviglio e Genivolta (Cremona), Torre Pallavicina (Bergamo), Orzivecchi e Villachiara (Brescia), le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2668)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.

Modificazione dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 12 agosto 1937, n. 1561, 16 settembre 1937, n. 1669, nonchè i decreti legislativi 29 maggio 1946, numeri 452 e 453;

Visto il decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 15 ottobre 1948, e modificato con proprio decreto in data 20 ottobre 1953;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della predetta Sezione in data 24 febbraio 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il riparmio;

Di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I sottoindicati articoli dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, sono modificati come in appresso:

Art. 24. — Il Consiglio di amministrazione è composto di tredici membri, di cui il presidente e il direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro, membri di diritto; uno in rappresentanza del Ministero del Tesoro; due in rappresentanza del Commissariato per il turismo; uno in rappresentanza dell'Ente nazionale industrie turistiche; uno in rappresentanza della Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo; uno in rappresentanza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; uno in rappresentanza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; tre in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro; uno in rappresentanza degli altri partecipanti.

(... *Invariato* ...).

Art. 27. — (... *Invariato* ...);

3) eleggere nel proprio seno il vice presidente, e, tra i componenti, tre membri per la formazione del Comitato esecutivo, uno dei quali scelto fra quelli in rappresentanza del Commissariato per il turismo;

(... *invariato* ...).

Art. 29. — Il Comitato esecutivo della sezione è composto di sette membri. Ne fanno parte quali membri di diritto il presidente ed il direttore della sezione, nonchè i rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro e della Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo. Gli altri tre membri — uno dei quali scelto fra i rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione del Commissariato per il turismo — vengono nominati dal Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 27, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2665)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 21 maggio 1955.

Ordinanza di sanità aerea n. 3 per le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la dichiarazione ufficiale di stato di epidemia colerica esistente nella circoscrizione di Calcutta (India);

Veduto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, a cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India) sono sottoposte alle misure contro il colera indicate negli articoli 60 a 66, 68 e 69 del Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, reso esecutivo in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica, a mezzo degli Uffici sanitari di aeroporto e con il concorso dei Comandi e delle Direzioni di aeroporto dello Stato, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2817)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carmignano (Firenze) di un mutuo di L. 2.802.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2740)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio (Firenze) di un mutuo di L. 1.362.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2743)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 49, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) di un mutuo di L. 3.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2738)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vinci (Firenze) di un mutuo di L. 6.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2741)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio (Firenze) di un mutuo di L. 4.177.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2742)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 97, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano (Roma) di un mutuo di L. 1.670.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2750)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca in un tratto del rio Rualan o Terchie scorrente nel comune di Valle di Cadore (Belluno)

Nel tratto del rio Rualan o Terchie, scorrente nel comune di Valle di Cadore (Belluno), e precisamente dalla confluenza con il rio Secco fino al suo sbocco nel torrente Boita, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

(2799)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	634 —	145,80
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,88	634,50	145,78
» Milano	624,91	634,50	145,80
» Napoli	624,80	631,60	145,70
» Palermo	624,91	634,75	145,80
» Roma	624,90	634,75	145,805
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,91	—	145,70
» Venezia	624,90	634,50	145,90

Media dei titoli del 27 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,95
Id. 3,50 % 1902	60,75
Id. 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	81,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,20
Id. 5 % 1936	93,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	634,62
1 franco svizzero	»	145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,73

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
B. T. N. 5% (1960)	690	Cernigliaro Leonarda fu Angelo, moglie di Marino Pasquale, dom. in Trapani, vincolato per dote	3.000 —
Rendita 5%	241352	Come sopra	45 —
P. R. 3,50% (1934)	452951	Bochicchio Giuseppa di Nicola, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	3.500 —
Cons. 3,50% (1906)	850317	Bochicchio Giuseppina di Nicola, moglie di Zotta Salvatore, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	1.925 —
P. R. 3,50% (1934)	140533	Stolfi Maria Luigia fu Giuseppe, moglie di Bochicchio Nicola fu Vincenzo, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	140 —
Rendita 5% (1935)	134369	Bochicchio Anna di Nicola, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	7.500 —
Cons. 3,50% (1906)	824460 (nuda proprietà)	Perazzo Maria Luisa o Maria Luigia di Francesco, nubile, dom. a Sali Vercellese (Vercelli), con usufrutto a Perazzo Francesco	280 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 gennaio 1955 — *Il direttore generale*: DI CRISTINA

(332)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1955, registro n. 18, foglio n. 117, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Edgardo Moccia in data 29 maggio 1952, avverso il provvedimento del provveditore agli studi di Roma in data 31 marzo 1952, con il quale al ricorrente era stata negata la iscrizione a classe precedente a quella per la quale aveva sostenuto gli esami.

(2648)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

La dott.ssa Aurelia Zinno di Luigi, nata a Napoli il 1º gennaio 1898, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di laurea in chimica ed il diploma in farmacia rilasciati dalla Università di Napoli rispettivamente in data 14 luglio 1925 e in data 2 maggio 1925, a seguito degli esami conclusivi dei relativi corsi da lei sostenuti nell'anno accademico 1922-1923, per il primo, e nell'anno accademico 1923-1924 per il secondo.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alla Università di Napoli.

(2688)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

1. Il sig. Gavino Marche fu Giov. Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cargeghe in Muros (Sassari).

2. Il sig. Antonio Cossu di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari).

3. Il sig. Antonio Tedde di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ardara (Sassari).

4. Il sig. Paolo Piras fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale del credito agrario di Gairo (Nuoro).

5. Il sig. Emilio Zanda fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monastir (Cagliari).

6. Il sig. Silvio Addari fu Giulio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuragus (Nuoro).

7. Il sig. Giov. Antonio Sanna fu Peppino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari).

8. Il sig. Emanuele Sanna fu Basilio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bessude (Sassari).

9. Il sig. Agostino Burrai fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bitti (Nuoro).

10. Il sig. Salvatore Simbula fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guasila (Cagliari).

11. Il sig. Francesco Cherchi fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Cagliari).

12. Il sig. Antonio Perino fu Felice è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria (Sassari).

13. Il sig. Giuseppe Onni di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santulussurgiu (Cagliari).

14. Il sig. Battista Dessi fu Angelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Settimo San Pietro (Cagliari).

15. Il sig. Francesco Manca fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Atzara (Nuoro).

16. Il sig. Domenico Natale fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonorva (Sassari).

17. Il cav. Mariano Contu fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Desulo (Nuoro).

18. Il sig. Francesco Caredda fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dolianova (Cagliari).

19. Il sig. Maurizio Pinna fu Serafino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari).

20. Il sig. Francesco Fulghesu fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro).

21. Il sig. Paolino Cadoni fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro).

22. Il prof. Luigi Scalas fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Quartu Sant'Elena (Cagliari).

23. Il sig. Mario Pilleri fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vito (Cagliari).

24. Il sig. Eugenio Pirisi fu Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serri (Nuoro).

25. Il sig. Giuseppe Loi fu Beniamino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seui (Nuoro).

26. Il sig. Salvatore Pilia fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seulo (Nuoro).

27. Il sig. Luigi Casula fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Soleminis (Cagliari).

28. Il sig. Pietro Scano fu Beniamino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamar (Cagliari).

29. Il sig. Clemente Pili fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(2583)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria. Stazione sperimentale di chimica agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 451;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 18 febbraio 1955, con la quale il Comitato amministrativo della Stazione sperimentale di chimica agraria di Roma ha espresso la necessità di provvedere alla copertura, mediante concorso, del posto di direttore della Stazione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *C* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di chimica agraria di Roma con la qualifica di direttore straordinario e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'articolo 46, secondo comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Divisione 6ª, la domanda su carta da bollo da L. 200 debitamente sottoscritta e corredata dai titoli di merito e dalle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 4.

E' fatto obbligo agli aspiranti al concorso di dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio da cui dipendano.

Alla domanda deve essere allegata una fotografia del candidato, debitamente autenticata e legalizzata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande o i titoli di merito oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i titoli stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali, o agli

uffici postali e ferroviari, nè saranno accettati, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, potranno essere prodotti separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della domanda stessa.

Non è consentito di fare riferimento a documenti e pubblicazioni, che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2225, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1955
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 229

(2802)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Varianti ai concorsi a posti di presidi e di direttore negli istituti e scuole di istruzione media tecnica e proroga del termine per la partecipazione ai concorsi medesimi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629;
Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1954, con il quale sono stati indetti concorsi per titoli ed esami a posti di preside e di direttore negli istituti e scuole di istruzione media tecnica;
Vista la legge 10 marzo 1955, n. 94, la quale dispone che ai concorsi per posti di direttore nelle scuole tecniche e nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale possono anche partecipare gli insegnanti provvisti di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero;
Considerata, altresì, l'opportunità, in conseguenza della indisponibilità di alcune presidenze e direzioni, di modificare la tabella annessa al citato decreto Ministeriale 15 aprile 1954, e di prorogare, a seguito della pubblicazione della legge 10 marzo 1955, n. 94, i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La tabella annessa al decreto Ministeriale 15 aprile 1954 è modificata come appresso:

A) *Istituti tecnici commerciali e per geometri.*

Sono cancellate le sedi di Catanzaro e di Lucera ed in loro sostituzione sono messe a concorso le sedi di Brescia (commerciale) e di Castellana.

B) *Istituti tecnici industriali.*

Alla lettera *b)* invece che « per chimici industriali » si legga « per chimici industriali e per meccanici elettricisti ».

Alla lettera *c)* è cancellata la sede di Varese ed in sostituzione è messa a concorso la sede di Valdagno.

C) *Scuole tecniche commerciali.*

Sono cancellate le sedi di Brescia e di Pisa ed in loro sostituzione sono messe a concorso le sedi di Mantova e di Sassari.

D) *Scuole tecniche industriali.*

Sono cancellate le sedi di Carbonia e di Foiano della Chiana ed in loro sostituzione sono messe a concorso le sedi di Bibbiena e di Varese.

E) *Scuole di avviamento professionale a tipo commerciale.*

Sono cancellate le sedi di Borghetto Lodigiano, Dro, Porto Azzurro e Varallo ed in loro sostituzione sono messe a concorso le sedi di Sant'Angelo Lodigiano, Carpi, Poggibonsi e Vidigulfo.

Art. 2.

Ai concorsi per posti di direttore nelle scuole tecniche e nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale indetti col decreto Ministeriale predetto sono ammessi anche gli insegnanti, in possesso degli altri requisiti richiesti, che siano provvisti di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero.

Art. 3.

Il requisito dell'anzianità di almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, deve intendersi posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 4.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi, fissato dall'art. 12 del decreto Ministeriale 15 aprile 1954, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1955
Registro n. 24 *Pubblica istruzione, foglio n.* 209

(2803)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto Div. San. n. 54627 del 2 aprile 1953, modificato col decreto Div. San. n. 54627/1 del 21 maggio 1953, con i quali veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ad undici posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1952;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340/2/17/9641 del 12 giugno 1954;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1.	Concas Giuseppina fu Giovanni	punti	58,011	su 100
2.	Onnis Francesco fu Salv. Angelo	»	55,977	»
3.	Obinu Giovanni Maria fu Francesco	»	55,568	»
4.	Licheri Antonio Angelo fu Giovanni	»	54,170	»
5.	Carta Raffaele fu Giuseppe	»	54,113	»
6.	Cadeddu Espedito di Antonio	»	54,027	»
7.	Murgia Salvatore di Giuseppe	»	53,147	»
8.	Meloni Vittorio fu Massimiliano	»	52,727	»
9.	Loi William di Evaristo	»	52,693	»
10.	Corona Armando di Maurizio	»	51,135	»
11.	Gallosti Kramer di Francesco	»	50,509	»
12.	Usala Antonio di Giuseppe	»	49,565	»
13.	Corda Celio di Giovanni	»	48,545	»
14.	Niola Peppino di Giov. Battista	»	48,113	»
15.	Loche Nando di Emilio	»	47,860	»
16.	Corda Eugenio di Antonio Maria	»	47,477	»
17.	Chessa Antonio fu Antonio e di Mameli Rosa	»	47,436	»

18. Mureddu Emanuele di Angelo . punti 46,777 su 100
19. Corona Cosimo fu Giuseppe » 46,322 »
20. Casula Luciano di Ignazio » 46,181 »
21. Murgia Bruno di Luigi » 46,000 »
22. Sechi Giovanni Andrea fu Giovanni Andrea » 45,659 »
23. Sanna Mario di Filippo » 45,525 »
24. Pilia Franco fu Giuseppe » 44,795 »
25. Mostallino Giorgio fu Tommaso » 44,013 »
26. Lai Raffaele di Efisio . 43,863 »
27. Giordano Michele di Nicola Antonio 43,750 »
28. Sanjust Filippo fu Francesco » 43,635 »
29. Perra Francesco fu Giuseppe . » 43,409 »
30. Attene Giovanni di Giuseppe » 43,213 »
31. Faà Angelo di Gavino » 42,414 »
32. Faedda Augusto fu Massimino » 42,363 »
33. Sollai Francesco di Giuseppe » 41,486 »
34. Lai Fausto di Igino » 41,204 »
35. Murgia Virgilio di Giovanni » 41,113 »
36. Mereu Carlo di Raffaele » 40,590 »
37. Sergi Stefano fu Salvatore » 40,556 »
38. Pilieri Giorgio di Eugenio » 40,341 »
39. Sequi Bruno di Francesco » 40,164 »
40. Licheri Giuliano di Francesco » 39,975 »
41. Intina Giovanni fu Salvatore » 39,897 »
42. Chessa Antonio fu Antonio e di Carboni Giovanna » 39,163 »
43. Guiso Giovanni di Francesco » 39,135 »
44. Bacchi Alfeo di Pierino » 37,610 »
45. Oppo Cristiano di Giuseppe » 37,227 »
46. Argiolas Giandomenico fu Pasquale » 36,472 »
47 Cadeddu Giuseppe di Tommaso » 36,360 »
48. Lai Salvatore Antonio di Liberato » 36,000 »
49. Melis Luigi di Benedetto » 35,565 »

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino ufficiale» della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 3 maggio 1955

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari data n. 57269, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati del pubblico concorso bandito con decreto n. 54627 del 2 aprile 1953, modificato con decreto n. 54627/1 del 21 maggio 1953, per titoli ed esami ad undici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai singoli concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69, del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata;

1) Concas Giuseppina fu Giovanni: Assemini;
2) Onnis Francesco fu Salvatore Angelo: Cagliari (10ª condotta frazione Monserrato);
3) Obinu Giovanni Maria fu Francesco: Oristano-Santa Giusta;
4) Licheri Antonio Angelo fu Giovanni: Ales-Pau;
5) Carta Raffaele fu Giuseppe: Uta;
6) Cadeddu Espedito di Antonio: Guspini;
7) Meloni Vittorio fu Massimiliano: Suelli;
8) Corona Armando di Maurizio: Siurgus Donigala;
9) Gallosti Kramer di Francesco: Burcei;
10) Corda Celio di Giovanni: Bonarcado;
11) Niola Peppino di Giovanni Battista: Ruinas-Mogorella Sant'Antonio Ruinas.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino ufficiale» della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 3 maggio 1955

Il prefetto: D'AIUTO

(2657)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 52201 in data 24 dicembre 1953, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1953;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/9713 in data 30 giugno 1954, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1953:

1. Toselli Ferdinando punti 56,512 su 100
2. Viale Giacomo » 55,568 »
3. Bressi Diego » 52,993 »
4. Rossi Giov. Battista » 51,956 »
5. Giraudo Stefano » 51,443 »
6. Allemandi Antonino » 51,150 »
7. Falconi Domenico » 50,693 »
8. Lazzari Geminiano » 50,550 »
9. Corio Italo » 50,406 »
10. Bianco Mauro » 50,081 »
11. Bonfante Francesco » 50,062 »
12. Rineri Matteo » 49,693 »
13. Boetto Gino » 49,537 »
14. Laudani Nicolò » 49,437 »
15. Goriani Umberto » 48,868 »
16. Mantica Eligio » 48,062 »
17. Comino Carlo » 48,050 »
18. Deregibus Alessandro » 47,981 »
19. Baima Antonio » 47,950 »
20. Franzini Carlo » 47,681 »
21. Peirone Lorenzo » 47,575 »
22. Pizzigalli Amabile » 47,493 »
23. Roggero Michele » 47,156 »
24. Sandri Giuseppe » 47,100 »
25. Mondino Sebastiano » 46,837 »
26. Ferraris Battista (Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1) » 46,750 »
27- De Magistris Francesco » 46,750 »
28. Spadoni Nello » 46,537 »
29. Ansaldo Ernesto » 46,318 »
30. Beilis Bartolomeo » 46,268 »
31. Putamorsi Renato » 46,206 »
32. Morre Ermete » 46,168 »
33. Bergui Ugo » 46,156 »
34. Rinaldi Bruno » 45,987 »
35. Balbiano Giuseppe » 45,962 »
36. Chiriotti Pietro » 45,868 »
37. Coda Franco » 45,793 »
38. Baratto Eliseo » 45,750 »
39. Bagnasco Giacomo » 45,250 »
40. Roggero Vincenzo » 45,112 »
41. Ghirardi Riccardo » 44,818 »
42. Gallo Rodolfo » 44,712 »
43. Mulloni Girolamo » 44,656 »
44. Fiorentini Delfino » 44,312 »
45. Quaglia Francesco » 44,137 »
46. Quadrini Luigi » 43,962 »
47. Despota Mario » 43,750 »
48. Gula Giovanni » 43,187 »
49. Borello Stefano » 42,875 »
50. Negro Pietro » 42,668 »
51. Manassero Guido » 42,625 »
52. Peirano Dario » 42,593 »
53. Destefanis Romolo » 42,532 »
54. Osmetti Emilio » 42,031 »
55. Cabuco Renato » 41,467 »
56. Pellegrini Egidio » 41,250 »

57. Lupi Gian Pietro . . . . punti 41,225 su 100
58. Gerola Bernardo . . » 40,681 »
59. Pautasso Nicola . » 40,625 »
60. Brocardo Oreste . . » 40,318 »
61. Cabutti Sergio . . » 39,737 »
62. Manfredi Giovanni » 39,375 »
63. Chiavarino Carlo Elio » 39,256 »
64. Leoni Averardo » 39,181 »

Cuneo, addì 7 maggio 1955

Il prefetto: Torrisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 22218, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1953;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che una delle condotte comunali di Cuneo deve essere assegnata ad un invalido di guerra in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Considerato che l'invalido di guerra che ha ottenuto la migliore classifica in graduatoria è il dott. Bressi Diego;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1953, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Toselli dott. Ferdinando: 1ª condotta comunale di Cuneo;
2) Bressi dott. Diego: 2ª condotta comunale di Cuneo;
3) Rossi dott. Giovanni Battista: condotta consorziale di Cortemilia-Perletto-Pezzolo Valle Uzzone-Castelletto Uzzone-Levice-Torre Bormida-Bergolo;
4) Giraudo dott. Stefano: condotta consorziale di Farigliano-Piozzo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I Consigli comunali e le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari designati.

Cuneo, addì 7 maggio 1955

Il prefetto: Torrisi

(2691)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 5 maggio 1954, n. 8522 Div. III, col quale veniva bandito il concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto nominata con decreti dell'A.C.I.S. n. 340.2/60/11513 del 30 settembre 1954 e n. 340/2./60/11513 del 5 gennaio 1955;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti formata dalla summenzionata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 35 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1953, nell'ordine seguente:

1. Masi Armanda Maria . . . punti 55,818 su 100
2. Casini Mariella . . . . . » 53,805 »
3. Del Rosso Angiolina . . . . » 52,943 »
4. Verreschi Flaviana . . . . » 52,364 »
5. Bonaguidi Franca . . . . . » 51,464 »
6. Masi Siliana . . . . . » 50,946 »
7. Fabbri Noemi . . . » 50,393 »
8. Vannucchi Tamara . . . » 50,274 »
9. Villani Anna Luisa . . » 50,084 »
10. Grandi Viviana . » 49,933 »
11. Diddi Maria Rosa . . » 49,578 »
12. Vannucchi Elisa . » 49,362 »
13. Negroni Imelde . . » 49,218 »
14. Zari Lia . » 48,902 »
15. Bracciolini Diana . » 48,701 »
16. Donnini Tatiana . . . » 48,272 »
17. Calistri Alberta . » 48,125 »
18. Poli Laura . » 47,262 »
19. Moncini Rossana » 47,108 »
20. Cecchini Anna Maria » 46,434 »
21. Morini Silvana . » 46,337 »
22. Fulgeri Norma . . » 45,889 »
23. Sgrilli Giovanna . » 45,550 »
24. Bartoletti Loriana . » 44,300 »
25. Dovi Adriana » 44,144 »
26. Barontini Anna Maria » 43,300 »
27. Bacci Tamara » 43,125 »
28. Carmignani Giovanna » 40,125 »
29. Lattanzi Elena » 38,529 »
30. Lamandini Luciana » 38,262 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dei comuni interessati di Buggiano, Pistoia e Piteglio.

Pistoia, addì 8 aprile 1955

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 8074 in data 8 aprile 1955, col quale viene approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1953;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1954, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per le condotte rispettivamente indicate, le signore:

Masi Maria Armanda, condotta di Cireglio (Pistoia);
Casini Mariella, 2ª condotta di Buggiano;
Del Rosso Angiolina, 3ª condotta di Piteglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per giorni otto, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 26 aprile 1955

Il Prefetto

(2632)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 8042 in data 16 marzo 1953, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 31 agosto 1954, n. 340.2.25/9643, successivamente modificato con il decreto 27 gennaio 1955, n. 340.2.25/13399;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

	Nome		Punti	
1.	Maccabruni Maria di Luigi	punti	53,979	su 100
2.	Molinari Pierina di Marcello	»	53,853	»
3.	Valla Teresa di Alfredo	»	53,814	»
4.	Zilli Adele di Giuseppe	»	53,200	»
5.	Rozzi Adelia di Ezichiele	»	51,644	»
6.	Maggi Vittorina di Edoardo	»	51,547	»
7.	Stella Pierina fu Guido	»	50,647	»
8.	Turci Adelaide di Luigi	»	50,582	»
9.	Guidetti Delia fu Santo	»	50,024	»
10.	Vacchelli Marcella fu Pietro	»	49,819	»
11.	Valbusa Giuseppina di Giuseppe	»	49,664	»
12.	Raschi Celesta fu Giuseppe	»	49,662	»
13.	Mancini Emilia di Enzo	»	49,161	»
14.	Mazzetti Caterina di Giuseppe	»	48,978	»
15.	Anelli Maria di Pietro	»	48,831	»
16.	Grossi Piera di Carlo	»	48,625	»
17.	Ferrari Alessandra di Francesco	»	48,445	»
18.	Trugattini Rosa fu Francesco	»	48,219	»
19.	Stagnati Dina di Francesco	»	48,197	»
20.	Fontanini Igea fu Teodoro	»	48,022	»
21.	Bragadini Liliana di Cavallotti	»	47,500	»
22.	Colosio Carmela di Giuseppe	»	47,435	»
23.	Dalla Savina Silvia di Palmiro	»	47,390	»
24.	Bramillaschi Luigia di Claudio	»	47,319	»
25.	Martani Meraviglia fu Battista	»	47,197	»
26.	Bonetti Natalina fu Mario	»	46,474	»
27.	Cavalli Carolina di Giovanni	»	46,349	»
28.	Sarzi Braga Osvalda di Vittorio	»	45,912	»
29.	Galmozzi Dina di Monaco	»	45,579	»
30.	Lodi Antonietta fu Giovanni	»	45,227	»
31.	Coperchini Anna di Alcide	»	44,087	»
32.	Rustici Erminia di Paride	»	43,756	»
33.	Minelli Carla di Guido	»	43,427	»
34.	Frigoli Imode di Francesco	»	43,353	»
35.	Fantin Anna di Ettore	»	43,322	»
36.	Chiari Maurilia di Alfredo	»	42,807	»
37.	Bontacchio Rita di Francesco	»	42,661	»
38.	Parisi Anna di Rosolino	»	42,197	»
39.	Tinelli Rita di Mario	»	41,797	»
40.	Ormi Silvia di Giacomo	»	41,201	»
41.	Braguti Franca di Lionello	»	40,349	»
42.	Asinari Caterina di Palmiro	»	40,266	»
43.	Bonoris Giuditta di Luigi	»	39,841	»
44.	Piantelli Giovanna di Giuseppe	»	39,301	»
45.	Biazzi Bruna fu Luigi	»	38,994	»
46.	Gozio Franca di Giacomo	»	38,261	»
47.	Fialdini Egle fu Vittorio	punti	38,134	su 100
48.	Chiaravelli Liliana di Mario	»	37,197	»
49.	Bragalanti Adelaide di Albino	»	36,919	»
50.	Brasciani Assunta di Giuseppe	»	36,619	»
51.	Bernocchi Maria di Giovanni	»	36,366	»
52.	Rognoni Elisa di Francesco	»	36,141	»
53.	Maestroni Serafina fu Enrico	»	35,819	»
54.	Lodi Amalia fu Giovanni	»	35,269	»
55.	Boicchi Wanda di Adolfo	»	35,000	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 4 maggio 1955

Il prefetto: BENUSSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 8042 in data 16 marzo 1953;
Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Maccabruni Maria di Luigi, condotta di Solarolo Rainerio;
2) Molinari Pierina di Marcello, condotta di Torre Picenardi;
3) Valla Teresa di Alfredo, condotta consorziale di Cremosano e Campagnola Cremasca;
4) Zilli Adele di Giuseppe, condotta Cappella Picenardi;
5) Rozzi Adelia di Ezichiele, condotta di Gombito.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 4 maggio 1955

Il prefetto: BENUSSI

(2635)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.